

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 10 febbraio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 gennaio 2026, n. 16.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del braccaggio ittico nelle acque interne. (26G00032) ... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov. (26A00569) ... Pag. 4

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) van der Aa. (26A00570) ... Pag. 5

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Rhagoletis pomonella* (Walsh). (26A00571) ... Pag. 6

Ministero dell'interno

DECRETO 24 dicembre 2025.

Norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi ritenuti funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032». (26A00504) ... Pag. 8

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ankise cooperativa sociale a r.l.», in Rho e nomina del commissario liquidatore. (26A00469) ... Pag. 46

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Athena società cooperativa sociale etica», in Tivoli e nomina del commissario liquidatore. (26A00470) ... Pag. 47



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 dicembre 2025.

Norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi ritenuti funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

L'AUTORITÀ POLITICA
DELEGATA IN MATERIA DI SPORT

Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport», e in particolare l'art. 9-ter, recante «Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032» e in materia di impianti sportivi»;

Visto in particolare, il comma 4 del predetto art. 9-ter, che demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di sport, di stabilire, «in deroga alle procedure di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi del comma 2 dello stesso art. 9-ter, al fine di individuare condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica nonché di sicurezza antincendi equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente»;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

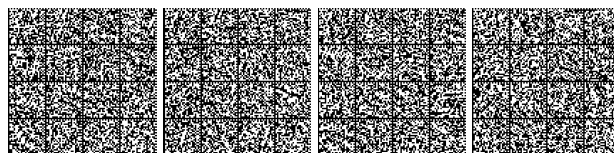
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi e, in particolare, l'art. 8, che prevede l'emanazione di un regolamento unico delle rispettive norme tecniche di sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, «Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», come modificato e integrato dai decreti del Ministro dell'interno 6 giugno 2005 e 13 agosto 2024;

Visti i decreti del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio», e 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», come modificati dal decreto del Ministro dell'interno 14 ottobre 2022;



Visti i due decreti del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, recanti, rispettivamente, «Modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio», e «Modalità per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio»;

Visti i decreti del Ministro dell'interno 16 febbraio e 9 marzo 2007, recanti, rispettivamente, «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione», e «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, di modifica del decreto 8 agosto 2007 e recante «Organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 2 settembre 2021, recante «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8»;

Considerato al fine di assicurare la conformità delle sedi italiane designate per ospitare il campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032», anche quanto contenuto nei regolamenti e nelle linee guida emanati dalla «UEFA» per la valutazione di conformità delle sedi ospitanti la predetta competizione europea, tra cui «UEFA *Tournament Requirements of the 2032 UEFA European Championship*», «UEFA *Stadium Infrastructure Regulations*», «UEFA *Safety and Security Regulations*», «UEFA *Accessibility Guidelines*» e «UEFA *Sustainable Infrastructure Guidelines*», nonché quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi (c.d. «Convenzione di Saint-Denis»), presentata a Saint-Denis il 3 luglio 2016 e ratificata dall'Italia il 18 novembre 2020, integrata dalla raccomandazione Rec (2021)1;

Rilevata la necessità di dare tempestiva attuazione al disposto di cui al predetto comma 4 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, stabilendo specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accesso e l'esercizio degli impianti sportivi ritenuti funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032»;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi dell'art. 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119.

2. Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione.

3. Le presenti disposizioni sono applicabili, altresì, agli impianti sportivi di cui al comma 1 già esistenti e adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nonché ai progetti relativi agli impianti sportivi di cui al predetto comma che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già approvati dal comune o da altro ente pubblico competente, anche se i lavori di ammodernamento o nuova costruzione non siano ancora iniziati.

4. I suddetti complessi o impianti sportivi, che nel seguito sono denominati «impianti sportivi» e che nell'ambito delle specifiche norme tecniche contenute nell'allegato di cui all'art. 2 sono indicati anche come «stadi», devono essere conformi, oltre che alle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I. e della Federazione italiana giuoco calcio - F.I.G.C.

5. Fermo quanto previsto dal comma 4, al fine di rendere gli impianti di cui al comma 1 rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032», le specifiche norme tecniche stabilite dal presente decreto sono implementate, compatibilmente con i livelli di ordine e sicurezza pubblica e di sicurezza antincendi di cui all'art. 2, in modo da corrispondere ai presupposti per



la valutazione di conformità delle sedi italiane ospitanti la competizione europea anzidetta, come previsti anche nei regolamenti e nelle linee guida emanati dalla «*Union of European Football Associations* (UEFA)» e rilevanti ai fini della predetta valutazione di conformità.

Art. 2.

Allegato

1. Nell'allegato, che forma parte integrante del presente decreto, sono definite le specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi di cui all'art. 1, con condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica nonché di sicurezza antincendi equivalenti a quelli previsti dalla vigente normativa tecnica.

Art. 3.

Norme di coordinamento e integrazione

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, accessibilità ed esercizio degli impianti sportivi.

2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, ai fini del presente decreto si osservano, ferme restando le norme di procedura di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, le disposizioni vigenti in materia di criteri inerenti alle modalità di costruzione o modificazione degli impianti sportivi, riferiti alle conoscenze e alle capacità tecniche e scientifiche nella loro vigenza ed evoluzione.

3. Per gli impianti sportivi di cui all'art. 1, i rinvii al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti, per le specifiche norme tecniche stabilite e le condizioni e le prescrizioni espressamente dettate, al presente decreto, salvo sia diversamente indicato.

4. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il rinvio alle norme tecniche specificatamente richiamate è da intendersi come riferimento alla regola dell'arte vigente.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti istituzionali del Ministero dell'interno e del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 24 dicembre 2025

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

L'Autorità politica
delegata in materia di sport
ABODI

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 415



Specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119.

INDICE

1. Definizioni
2. Ubicazione degli impianti sportivi
3. Aree di sicurezza dell'impianto sportivo
 - a) Area Riservata
 - b) Area di Massima sicurezza
 - c) Area di servizio annessa
- 3.1. Area sottoposta a controllo di sicurezza
4. Ingressi agli impianti sportivi
5. Area di osservazione dell'evento
 - a) Determinazione della capienza
 - b) Posti a sedere
 - c) Visibilità del terreno di gioco
 - d) Delimitazione dell'area di osservazione dell'evento rispetto al terreno di gioco
 - e) Varchi verso il terreno di gioco
 - f) Sistemi di separazione tra spazio riservato agli spettatori e zona di attività sportiva
 - g) Settori
 - h) Distribuzione interna
6. Sistema di vie di uscita dagli impianti sportivi
 - a) Zona spettatori
 - Sistemi di vie di uscita
 - Larghezza delle vie di uscita
 - Scale e rampe del sistema di vie di uscita
 - b) Zona di attività sportiva
7. Zona riservata ai servizi per gli spettatori
 - a) Servizi igienici
 - b) Posti di pronto soccorso
8. Zona di attività sportiva



- a) Zona di attività sportiva
- b) Spogliatoi
- 9. Dispositivi di controllo degli spettatori
 - a) Control room e videosorveglianza
 - b) Sistema di diffusione sonora
- 10. Gestione della sicurezza dell'impianto sportivo
 - a) Gestione della sicurezza antincendio
 - b) Gestione della sicurezza antincendio dei complessi sportivi multifunzionali
 - c) Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica
 - d) Gestione dell'impianto sportivo
 - e) Verifica periodica dell'idoneità statica
- 11. Strutture, finiture e arredi
- 12. Depositi
- 13. Impianti tecnici
- 14. Manifestazioni occasionali
- 15. Deroghe
- 16. Impiego dei prodotti per uso antincendio

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto, si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e tolleranze dimensionali di cui al decreto del Ministro dell'Interno 30 novembre 1983 e alle seguenti, ulteriori definizioni:

- a) «spazio di attività sportiva»: spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive. È l'area costituita dal terreno di gioco;
- b) «zona di attività sportiva»: zona costituita dallo spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto;
- c) «zona spettatori»: zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi;
- d) «area di osservazione dell'evento»: area dalla quale gli spettatori assistono all'evento. L'area di osservazione comprende tribune per spettatori seduti e in piedi, ove previsti, corridoi e passaggi necessari per la circolazione, vomitori per l'ingresso e l'uscita. È lo spazio riservato agli spettatori.
- e) «zona riservata ai servizi per gli spettatori»: aree che comprendono servizi igienici, pronto soccorso, punti ristoro, punti vendita di merchandising e altri servizi per gli



spettatori, compresi corridoi, passaggi, atri, rampe e scale tra l'area di osservazione dell'evento e l'area di massima sicurezza;

f) «spazi e servizi di supporto»: spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza di pubblico;

g) «spazi e servizi accessori»: spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili;

h) «impianto sportivo»: è lo spazio, indicato nelle disposizioni di cui al presente Allegato anche come «stadio», che comprende:

- 1) la zona spettatori;
- 2) la zona riservata ai servizi per gli spettatori;
- 3) l'area di osservazione dell'evento, ovvero lo spazio riservato agli spettatori;
- 4) gli eventuali spazi e servizi accessori;
- 5) gli eventuali spazi e servizi di supporto;
- 6) lo spazio e la zona di attività sportiva;

i) «impianto sportivo all'aperto»: impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto. Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto;

j) «impianto sportivo al chiuso»: tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia degli impianti all'aperto;

k) «complesso sportivo»: uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse;

l) «complesso sportivo multifunzionale»: complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica;

m) «area di servizio annessa»: area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi. Rappresenta l'insieme dell'area di massima sicurezza e l'area riservata;

n) «area esterna»: area pubblica circostante o prossima all'impianto sportivo che consente l'avvicinamento allo stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici o privati;

o) «area esterna sottoposta a controllo»: area esterna all'area riservata che può essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto sportivo per esigenze di carattere gestionale, anche attraverso provvedimenti provvisori di mobilità, mediante recinzione mobile dotata di varchi presidiati da personale autorizzato secondo le previsioni normative, al fine di ammettere l'accesso o il transito soltanto alle persone o ai veicoli preventivamente autorizzati;



- q) «area riservata»: area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile. È l'area che intercorre tra i varchi di prefiltraggio e quelli di verifica della validità del titolo di accesso e di filtraggio degli spettatori;
- p) «area di massima sicurezza»: area che intercorre tra i varchi di verifica della validità del titolo di accesso e di filtraggio degli spettatori, effettuato a cura degli steward, e le tribune;
- r) «spazi di soccorso»: spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra;
- s) «via d'uscita»: percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna;
- t) «spazio calmo»: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa dei soccorsi;
- u) «percorso di smistamento»: percorso che permette la mobilità degli spettatori all'interno dello spazio loro riservato;
- v) «D.M. 18 marzo 1996»: il decreto del Ministero dell'interno 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, e successive modifiche e integrazioni;
- w) «D.P.R. 151 del 2011»: il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- x) «Forze dell'ordine»: le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981;
- y) «Vigili del fuoco»: il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- z) «steward»: gli assistenti di stadio di cui si avvalgono le società sportive organizzatrici delle competizioni calcistiche ovvero gli organizzatori dell'evento, ai quali è affidato lo svolgimento dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché dei servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, ai sensi dell'art. 2-ter, commi 1 e 1-bis del decreto-legge n. 8 del 2007;



- aa) «Commissione provinciale di vigilanza»: la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-T.U.L.P.S., di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- bb) «G.O.S.»: il Gruppo Operativo Sicurezza, per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio;
- cc) «UEFA»: la «Union of European Football Associations-Unione delle federazioni calcistiche europee», che organizza e gestisce il calcio europeo;

2. UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'ubicazione dell'impianto sportivo deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.

L'area per la realizzazione di un impianto deve essere scelta in modo che la zona esterna garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento. A tal fine, eventuali parcheggi e le zone di concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale da non costituire ostacolo al deflusso.

Nell'individuazione dell'area per la realizzazione di un impianto sportivo, rilevano anche le esigenze organizzative, gestionali e di sicurezza previste dai regolamenti delle Federazioni ed Organizzazioni sportive internazionali. Nel caso in cui tali regolamenti richiedano spazi e dotazioni aggiuntive, sia all'interno che all'esterno dello stadio, necessari per garantire il corretto svolgimento di eventi sportivi di livello nazionale ed internazionale, l'impianto deve essere dotato della possibilità di applicare misure adattive o compensative idonee a garantire tali specifiche esigenze.

Gli stadi devono essere provvisti di un luogo da cui sia possibile coordinare gli interventi di emergenza; detto ambiente deve essere facilmente individuabile e accessibile da parte delle squadre di soccorso, avere visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, in modo che sia possibile coordinare gli interventi per la sicurezza delle manifestazioni.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attività, gli impianti sportivi al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di tipo di cui ai punti 49, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, limitatamente alle autorimesse, e 77, di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151 del 2011.

La separazione da tali attività deve essere realizzata con strutture aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.



Gli impianti al chiuso non possono avere lo spazio di attività sportiva ubicato oltre il primo piano interrato a quota inferiore a 7,50 m. rispetto al piano dell'area di servizio o della zona esterna all'impianto.

Deve essere assicurata la possibilità d'accostamento agli edifici dell'autoscala dei Vigili del fuoco ad almeno una finestra o balcone di ogni piano a quota superiore a 12 m.; qualora tale requisito non fosse soddisfatto, negli edifici di altezza antincendio fino a 24 m. e in quelli di altezza superiore, le scale a servizio delle vie di esodo devono essere rispettivamente protette e a prova di fumo.

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso, gli accessi all'area di servizio annessa all'impianto, devono avere i seguenti requisiti minimi:

- raggio di volta non inferiore a 13 m.;
- altezza libera non inferiore a 4 m.;
- larghezza: non inferiore a 3,50 m.;
- pendenza: non superiore a 10%;
- resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t.

Nel rispetto delle normative vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attività e compatibilmente con la sicurezza di tutte le attività contemporaneamente esercite, nei complessi sportivi multifunzionali è consentita anche l'ubicazione delle attività di cui ai punti 49, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, limitatamente alle autorimesse, di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151 del 2011, sia all'esterno del volume degli impianti che all'interno. In quest'ultimo caso, si applicano le condizioni e le prescrizioni stabilite ai precedenti capoversi quinto e sesto, nonché quelle ulteriori indicate di seguito:

- a) i locali commerciali di esposizione e vendita devono essere protetti da impianti di spegnimento automatico e di rivelazione di fumo, nonché dotati di aperture di smaltimento di fumo e calore in ragione di almeno 1/40 della relativa superficie in pianta, diffusa in maniera uniforme onde evitare zone con ventilazione ridotta o impedita;
- b) le aperture di smaltimento di fumo e calore delle attività diverse da quella sportiva non devono sfociare in zone con presenza di persone e, comunque, devono essere ubicate in modo da evitare che possano determinare rischio per il pubblico e pregiudizio al complesso sportivo. Qualora detto requisito non fosse perseguibile, potrà procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di sistemi e impianti di evacuazione di fumo e calore, realizzati secondo la regola dell'arte. Lo sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area esterna deve essere in posizione tale da non determinare rischi per il pubblico;



- c) gli accessi, le uscite, il sistema di vie d'uscita e i servizi relativi ad ogni attività devono essere, in caso di concomitanza di esercizio dell'impianto sportivo, tra loro funzionalmente indipendenti e separati.

3. AREE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO

Nel rispetto del dimensionamento e della finalità delle vie di uscita, oltre alle condizioni e alle prescrizioni di cui al punto 6, lettere a), «Zona riservata agli spettatori», e b), «Zona di attività sportiva», devono essere realizzate, a cura della società sportiva utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il proprietario dello stesso, aree di sicurezza in cui sono essere ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all'impianto, così strutturate:

a) Area riservata

L'area riservata è delimitata attraverso elementi di separazione anche mobili, realizzati in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alle norme UNI EN 13200-3, di altezza pari a 1.10 m. innalzabili a 2,20 m. (automaticamente o mediante montaggio della parte superiore).

Al fine di consentire la libera circolazione degli spettatori e la piena fruibilità di tali aree, non sono ammesse separazioni all'interno dell'area riservata sulla base dello spazio esistente e disponibile.

Qualora ragioni di sicurezza o organizzative determinino la necessità di attuare suddivisioni, tale area dovrà essere delimitata attraverso elementi di separazione anche mobili di altezza pari a 1.10 m. innalzabili a 2,20 m. (automaticamente o mediante montaggio della parte superiore), realizzati in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alle norme UNI- EN 13200-3).

Laddove vincoli storici o architettonici che insistono sull'area non consentano interventi per la delimitazione con gli elementi richiamati sopra, la stessa può essere realizzata anche con elementi mobili, in materiale incombustibile, integrati con tecnologie e sistemi di sicurezza finalizzati al controllo del titolo di accesso e degli spettatori. Ciò per garantire una velocità di afflusso degli spettatori che soddisfi i parametri internazionali relativamente alla capacità di ingresso in uno stadio, con un controllo più accurato ed una velocità di transito superiore.

Quanto sopra, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al dimensionamento delle superfici e al relativo sistema di vie d'uscita.

Nell'area riservata, laddove richiesto dal regolamento della specifica competizione, ovvero dove si affrontino una squadra locale e quella ospite, deve essere previsto almeno un settore destinato ai sostenitori della squadra ospite, di capienza non inferiore a quella



minima stabilita dall'organizzazione sportiva per il settore ospiti corrispondente, delimitato a mezzo di elementi di separazione di altezza pari a 1.10 m. innalzabili a 2,20 m. (automaticamente o mediante montaggio della parte superiore) realizzati in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla regola dell'arte (UNI- EN 13200-3).

b) Area di massima sicurezza

Tale area è delimitata a mezzo di elementi di separazione realizzati in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla regola dell'arte (UNI- EN 13200-3). La delimitazione dell'area di massima sicurezza deve essere distanziata almeno 6 metri dalla proiezione verticale dell'area di osservazione dell'evento ovvero dallo spazio riservato agli spettatori e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonché avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite dall'impianto tenuto conto delle diverse capacità di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso impianto.

c) Area di servizio annessa all'impianto

Gli impianti sportivi sono dotati di un'area di servizio annessa all'impianto, che comprende l'area di massima sicurezza e l'area riservata, costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso.

Tali aree devono garantire, in relazione alla loro configurazione ed eventuale intersezione, l'afflusso, la circolazione e il deflusso in sicurezza degli spettatori, sia in condizioni di ordinaria gestione operativa, sia in situazioni di emergenza.

Gli spazi destinati alle suddette aree devono consentire lo svolgimento delle attività di intervento e soccorso da parte del personale autorizzato e dei mezzi dedicati, assicurando accessibilità e operatività in ogni circostanza.

Tali spazi devono essere in piano o con pendenza non superiore al 12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto sportivo e di superficie tale da poter garantire una densità di affollamento di 2 persone a metro quadrato.

Tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso del pubblico.

Ai settori nell'area di servizio annessa all'impianto possono corrispondere più settori dell'area di osservazione dell'evento di cui al punto 5, ferme restando le disposizioni relative al dimensionamento dell'area, alla densità di affollamento e al rispetto delle disposizioni relative al sistema di vie d'uscita di cui al presente punto, nonché ad ulteriori misure necessarie per garantire che i settori della predetta area di osservazione risultino non sovraffollati e che gli spettatori entrino nel settore corrispondente al proprio titolo.



L'area di massima sicurezza e l'area riservata devono avere superficie tale da garantire una densità di affollamento non superiore a 2 persone/m² e devono garantire il rispetto delle disposizioni relative al sistema di vie d'uscita.

Fermo restando il rispetto del dimensionamento e delle caratteristiche delle vie di uscita, qualora per la presenza di vincoli strutturali o di configurazioni gestionali, non vi sia disponibilità di spazio sufficiente per la realizzazione di entrambe le suddette aree singolarmente considerate, la densità di affollamento di 2 persone/m² può essere riferita all'insieme delle due aree complessivamente computate, purché tra le stesse insistano varchi di uscita di larghezza idonea a consentire il deflusso in sicurezza e rispondente alla norme di specifico riferimento.

Fatto salvo il rispetto delle disposizioni relative al dimensionamento delle superfici e al relativo sistema di vie d'uscita, è possibile installare all'interno dell'area di massima sicurezza e dell'area riservata strutture finalizzate ad attività commerciali, culturali ovvero ad ulteriori scopi, purché siano conformi alle norme che ne regolano lo svolgimento, non siano da ostacolo al deflusso delle persone e non sia alterato il sistema di esodo. Resta fermo il rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi applicabili e l'acquisizione delle eventuali autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

Qualora le strutture e attività di cui al capoverso precedente, aventi finalità diversa rispetto a quella strettamente sportiva, vengano installate o esercite nelle predette aree, potranno essere emessi biglietti ulteriori e differenti rispetto a quelli emessi per l'incontro di calcio. In tal caso, il dimensionamento delle aree, così come il sistema di esodo, è progettato in funzione del nuovo affollamento previsto, dato dalla somma del numero dei posti esistenti all'interno dello stadio e di quello dei biglietti emessi per le attività collaterali.

3.1. AREA ESTERNA SOTTOPOSTA A CONTROLLO

Al di fuori delle aree di sicurezza di cui ai punti precedenti, può essere individuata un'area esterna all'area riservata che può essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto sportivo, per esigenze di carattere gestionale, mediante recinzione mobile dotata di varchi presidiati da personale autorizzato secondo le previsioni normative, al fine di ammettere l'accesso o il transito soltanto alle persone o ai veicoli preventivamente autorizzati.

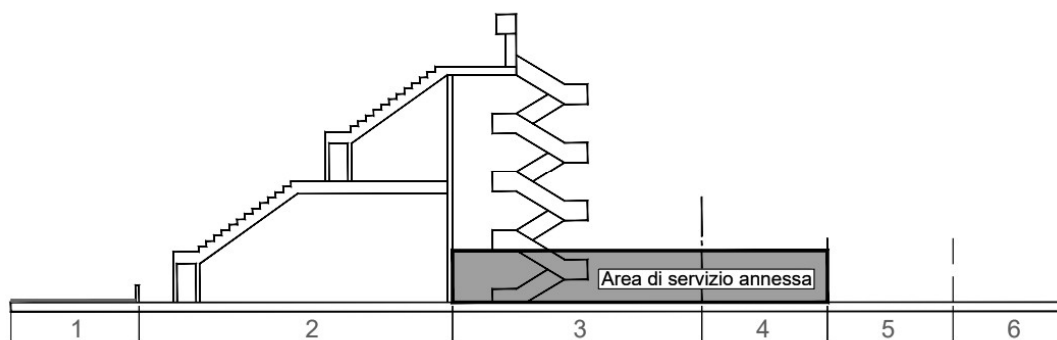
Allo scopo di controllare i veicoli in fase di accesso, gli appositi varchi autorizzati possono essere dotati di attrezzature e sistemi di controllo finalizzati a verificare l'eventuale presenza di materiali esplosivi.

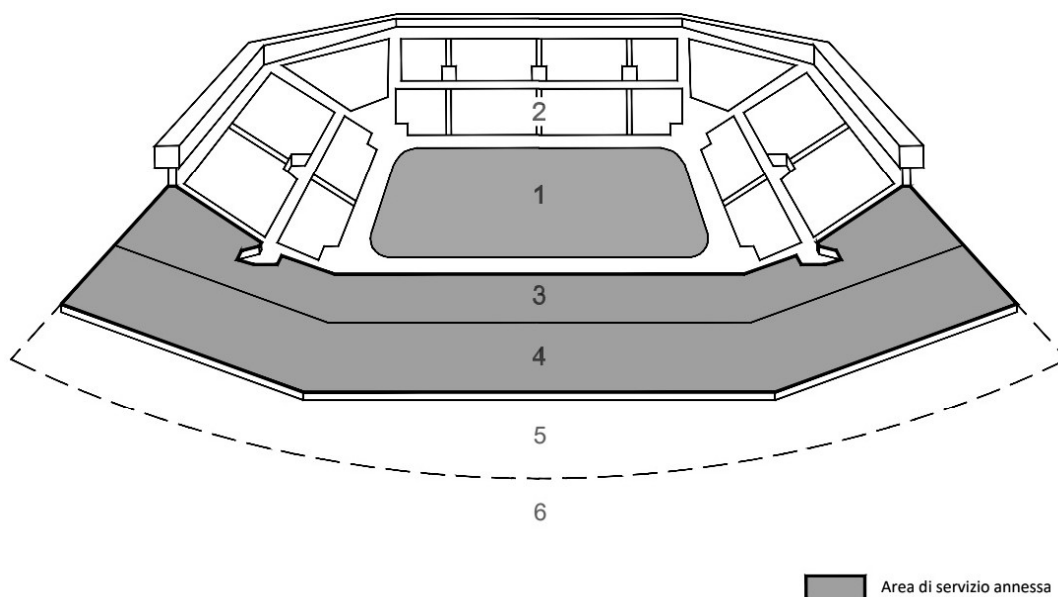


L'area è inoltre dotata di sistema di videosorveglianza in funzione delle specifiche necessità dell'evento.

Legenda

- 1 Area di attività
- 2 Area di osservazione dell'evento / Spazio riservato agli spettatori
- 3 Area di massima sicurezza
- 4 Area riservata
- 5 Area sottoposta a controllo
- 6 Area esterna





4. INGRESSI ALL'IMPIANTO SPORTIVO

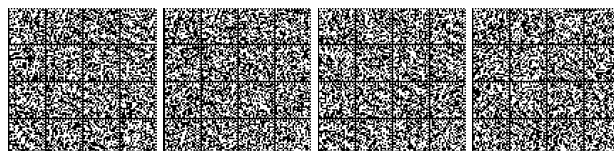
Ogni settore è servito da almeno un varco di ingresso, ovvero da un numero maggiore commisurato alla relativa capienza. Gli ingressi dotati di tornelli sono dimensionati conformemente alle seguenti condizioni e prescrizioni.

Per i varchi di ingresso dotati di preselettori di fila, che devono essere separati e indipendenti dal sistema di vie d'uscita, la larghezza degli stessi non è computata nel calcolo delle uscite.

Relativamente ai varchi di ingresso dotati di tornelli, il numero raccomandato dei tornelli presenti e attivi in relazione ad ogni settore deve rispettare la proporzione di almeno 1 ogni 660 posti, garantendo l'ingresso di almeno 660 persone l'ora.

Fermo restando il parametro indicato sopra, al fine di garantire il rispetto degli standard e delle partiche internazionali, possono essere adottate misure strutturali, organizzative e gestionali in funzione delle caratteristiche esistenti.

I varchi di ingresso attrezzati con tornelli devono essere contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben visibili dall'esterno ed analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di accesso all'impianto.



I varchi di ingresso devono essere dotati di preselettori di incanalamento tali da evitare pressioni nella fase di obliterazione del titolo di accesso con corsia di ritorno per gli spettatori non abilitati all'ingresso, nonché di tornelli "a tutta altezza" che permettono l'accesso ad una sola persona per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da attivarsi successivamente all'avvenuta verifica della regolarità del titolo di accesso.

I tornelli devono essere realizzati secondo regole di buona tecnica, devono essere invalicabili se bloccati alla rotazione, in modo da non rendere possibili fenomeni di violenza, anche organizzata, da parte di soggetti che non siano in possesso di un titolo valido.

Con riferimento al settore ospiti, laddove previsto dal regolamento della specifica competizione, i tornelli non possono mai essere in numero inferiore a 2.

Per l'accesso agevolato ad aree *hospitality*, attraverso varchi riservati ad ospiti accreditati dall'organizzatore dell'evento, come nel caso di autorità, sponsor, sportivi o tecnici, anche in possesso di titoli *corporate*, in alternativa ai tornelli a tutta altezza, è consentito l'utilizzo di tornelli a tripode o equivalenti, comunque dotati di lettura elettronica del titolo, senza alterare il rapporto sulla velocità di accesso sopra indicato o sulle vie di uscita

5. AREA DI OSSERVAZIONE DELL'EVENTO

Gli stadi individuati dal presente decreto devono garantire la sicurezza e il comfort di tutti gli spettatori, assicurando un facile accesso a servizi di qualità. Inoltre, devono prevedere che lo spazio riservato agli spettatori sia dotato di copertura.

a) Determinazione della capienza

La capienza dell'area di osservazione dell'evento, ovvero dello spazio riservato agli spettatori, è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi ove previsti.

Qualora previsti, il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata.

Per le determinazioni della capienza non si tiene conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che devono essere mantenuti liberi durante le manifestazioni.

b) Posti a sedere

Il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI EN 13200-1 e dalla UNI EN 13200-4.



L'altezza dello schienale dell'elemento di seduta deve essere pari ad almeno 0,30 m, misurato dal piano di seduta.

Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI EN 13200-1 e UNI EN 13200-4.

c) Visibilità del terreno di gioco

Deve essere sempre garantita, per ogni spettatore, la visibilità dell'area destinata al terreno di gioco, conformemente alla norma UNI EN 13200-1.

d) Delimitazione dell'area di osservazione dell'evento rispetto al terreno di gioco

Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto al terreno di gioco; tale delimitazione deve essere conforme ai regolamenti delle specifiche competizioni nazionali o internazionali e alle norme UNI EN 13200-3.

e) Varchi verso il terreno di gioco

La delimitazione di cui alla precedente lettera d) deve avere almeno due varchi apribili verso il terreno di gioco di larghezza minima di 2,40 m, per ogni settore muniti di serramenti che in caso di necessità possano essere aperti, al fine di consentire agli spettatori di accedere in caso di emergenza al terreno di gioco, a seguito di disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

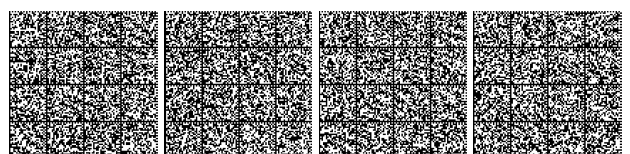
Tale disposizione può essere realizzata anche prevedendo tali varchi in corrispondenza di ogni scala di smistamento situata nella parte dei settori dell'area di osservazione direttamente collegati con il terreno di gioco, prevedendo che i suddetti varchi debbano avere una larghezza almeno pari a quella della scala di smistamento corrispondente, pertanto, di larghezza minima pari a 1,20 m.

La medesima previsione deve essere, altresì, garantita anche per i settori che non sono in continuità con la delimitazione perimetrale del terreno di gioco, contemplando la possibilità di collegare scale, che provengono dai livelli superiori dell'area di osservazione, con la zona di circolazione dell'area di osservazione, che è direttamente collegata con il terreno di gioco, tenuto conto della superficie disponibile nella zona di attività sportiva.

Tale previsione di utilizzo rispetto a quella che conduce all'area di servizio annessa dell'impianto, può essere disposta dall'autorità di pubblica sicurezza.

f) Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona di attività sportiva

La separazione tra la zona spettatori e la zona di attività sportiva è realizzata dalle società sportive utilizzatrici dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso:



- 1) nessun dislivello e installazione di elementi di separazione, in materiale incombustibile, di altezza pari a 1,10 m, in tutti i settori dello stadio al netto del settore ospiti, laddove previsto dal regolamento della specifica competizione;
- 2) un dislivello tra il piano di calpestio della zona riservata agli spettatori e quello dello spazio riservato all'attività sportiva di 1,10 m., più parapetto di 1,10 m. di altezza;
- 3) limitatamente al settore ospiti, laddove previsto dal regolamento della specifica competizione, ovvero ove si affrontino una squadra locale e quella ospite, la previsione di cui al numero 1) prevede l'installazione di elementi di separazione, in materiale incombustibile, di 1.10 m di altezza innalzabili a 2.20 m, automaticamente o mediante montaggio della parte superiore;
- 4) nel caso in cui il piano di imposta del terreno di gioco sia collocato ad una quota superiore a quella del piano di calpestio dello spazio riservato agli spettatori attiguo al terreno di gioco, comunque non superiore a 500 mm., il parapetto potrà avere un'altezza minima di 800 mm di altezza.

Tutti gli elementi di separazione devono essere idonei a consentire la visione dell'area di attività sportiva e del terreno di gioco, in conformità alle norme UNI EN 13200-1 e UNI EN 13200-3.

Limitatamente agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, potrà essere mantenuto il fossato in stadi, ovvero la recinzione di altezza pari a 2,20 m. con le caratteristiche già descritte nel D.M. 18 marzo 1996.

Per la distanza delle predette separazioni dallo spazio di attività sportiva, si fa rinvio ai regolamenti e agli altri atti emanati per la specifica competizione dalle Federazioni sportive nazionali o internazionali.

g) Settori

Gli stadi devono prevedere una suddivisione dell'area di osservazione dell'evento, ovvero dello spazio riservato agli spettatori, in settori funzionali, configurabili in modo dinamico in relazione alle più moderne soluzioni infrastrutturali e ai modelli gestionali adottati, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema di esodo degli spettatori. Tale articolazione è finalizzata a garantire i più elevati standard di accoglienza, comfort, accessibilità e sicurezza.

Ad ogni modo, la capienza massima di ciascun settore dello spazio riservato agli spettatori non potrà eccedere il limite di 10.000 spettatori.

Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei a:

- 1) impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all'altro;



- 2) permettere, ove necessario, la realizzazione di una divisione all'interno di uno stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie d'uscita.

La separazione tra i settori, anche per la finalità di cui al numero 1) è realizzata attraverso l'installazione di separatori, in materiale incombustibile, aventi altezza non inferiore a 1,10 m e di caratteristiche conformi alla regola dell'arte (UNI- EN 13200-3).

Per i settori ospiti, qualora previsti dal regolamento della specifica competizione, ovvero dove si affrontino una squadra locale e quella ospite), i separatori devono avere altezza non inferiore a 1,10 m, con possibilità di elevazione dell'elemento di separazione ad un'altezza non inferiore a 2,20 m, automaticamente o mediante montaggio della parte superiore, nel rispetto della norma UNI EN 13200-3.

La finalità di cui al numero 2) deve essere perseguita mediante sistemi di separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei settori e individuabili in una delle misure di seguito riportate o in una loro combinazione:

- a. installazione di elementi di separazione in materiale incombustibile aventi altezza pari a 1.10 m e caratteristiche conformi alla regola dell'arte (UNI- EN 13200-3);
- b. creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupate esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento e all'osservazione degli spettatori, posto a disposizione dalle società organizzatrici della manifestazione sportiva.

Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa. Qualora gli ingressi siano dotati di preselettori di fila, la larghezza degli stessi non va computata nel calcolo delle uscite.

È espressamente vietata l'apposizione di offendicola, di reti anti-lancio e di accessori simili.

Possono essere applicate misure organizzative e gestionali per la segmentazione dei settori.

Ai fini dell'eventuale suddivisione in sottosettori, le separazioni tra gli stessi possono essere realizzate con personale ovvero, qualora necessario, anche mediante rimozione delle sedute e la realizzazione di aree sottoposte a divieto di stazionamento, facendo ricorso, ad esempio, a cordoni di steward, teli ignifughi o ad altre soluzioni atte allo scopo e idonee a garantire la sicurezza.

h) Distribuzione interna

- *Percorsi di smistamento*



I percorsi di smistamento non possono avere larghezza inferiore a 1,20 m e servire più di 20 posti per fila e per parte; ogni 15 file di gradoni deve essere realizzato un passaggio, parallelo alle file stesse, di larghezza non inferiore a 1,20 m; è consentito non prevedere tali passaggi quando i percorsi di smistamento adducono direttamente alle vie di uscita.

I percorsi di smistamento devono essere rettilinei; i gradini delle scale di smistamento devono essere a pianta rettangolare con una alzata non superiore a 25 cm e una pedata non inferiore a 23 cm; il rapporto tra pedata e alzata deve essere superiore a 1,2; è ammessa la variabilità graduale dell'alzata e della pedata tra un gradino e il successivo in ragione della tolleranza del 2%.

Tra due rampe consecutive è ammessa una variazione di pendenza a condizione che venga interposto un piano di riposo della stessa larghezza della scala di smistamento, profondo almeno m 1,20, fermo restando i limiti dimensionali dei gradini ed il rapporto tra pedata e alzata.

- *Gradoni*

I gradoni per posti a sedere devono avere una pedata non inferiore a 0,70 m o a 0,80 m valore raccomandato; il rapporto tra pedata ed alzata dei gradoni deve essere non inferiore a 1,2; possono essere previsti sedili su piani orizzontali o inclinati con pendenza non superiore al 12%.

Qualora previsti, le aree riservate ai posti in piedi devono essere delimitate da barriere frangifolla longitudinali e trasversali con un massimo di 500 spettatori per area; i posti in piedi possono essere realizzati in piano o su piani inclinati con pendenza non superiore al 12% o su gradoni con alzata non superiore a 0,25 m.

6. SISTEMA DI VIE DI USCITA DALL'IMPIANTO SPORTIVO

a) Zona riservata agli spettatori

- *Sistema di vie d'uscita*

Lo stadio deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base alla capienza in funzione della capacità di deflusso ed essere dotato di almeno due uscite; il sistema di vie di uscita dalla zona spettatori deve essere indipendente da quello della zona di attività sportiva. Deve essere sempre garantito l'esodo senza ostacoli dallo stadio.

- *Larghezza delle vie di uscita*

La larghezza di ogni uscita e via d'uscita deve essere non inferiore a 2 moduli (1,20 m);



la larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 250 persone (1,20 m ogni 500 persone) per gli impianti all'aperto ed a 50 persone (1,20 m ogni 100 persone) per gli impianti al chiuso, indipendentemente dalle quote.

Le vie d'uscita devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite dallo spazio riservato agli spettatori.

Con riferimento alle caratteristiche delle porte inserite nel sistema di vie di uscita ed ai relativi serramenti consentiti, si rinvia alle disposizioni del Ministero dell'Interno per i locali di pubblico spettacolo.

Il numero di uscite dallo spazio riservato agli spettatori per ogni settore o per ogni impianto non suddiviso in settori non deve essere inferiore a 2.

Per gli ambienti interni degli impianti sportivi all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m, se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione o segnalazione di incendi realizzati in conformità alle disposizioni di cui al punto 13.

Dove sono previsti posti per persone con disabilità su sedie a rotelle, di cui alla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche, il sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi relativi devono essere conseguentemente dimensionati.

Gli spazi calmi devono essere realizzati con strutture e materiali congruenti con le caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco richieste per le vie di esodo e devono essere raggiungibili con percorsi non superiori a 40 m, quando esiste possibilità di scelta fra due vie di esodo, in caso contrario tali percorsi devono essere non superiori a 30 m.

Per le caratteristiche ed i requisiti degli spazi destinati agli spettatori con disabilità, oltre alle disposizioni di cui ai precedenti decreti ministeriali ed alla normativa vigente, si rimanda al regolamento infrastrutturale dell'UEFA, «UEFA Stadium Infrastructure Regulations», e alle linee guida sull'accessibilità della stessa Federazione calcistica europea, «UEFA Accessibility Guidelines».

- *Scale e rampe del sistema di vie d'uscita*

Le scale devono avere gradini a pianta rettangolare, con alzata e pedata costanti rispettivamente non superiori a 17 cm (alzata) e non inferiore a 30 cm (pedata); le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di 15; i pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti e restringimenti; sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed uguale a quella della scala.

Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a



40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

Tutte le scale devono essere munite di corrimano sporgenti non oltre le tolleranze ammesse; le estremità di tali corrimani devono rientrare con raccordo nel muro stesso.

È ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purché questa abbia la larghezza uguale alla somma delle due; per scale di larghezza superiore a 3 m la Commissione provinciale di vigilanza può prescrivere il corrimano centrale.

Le rampe senza gradini devono avere una pendenza massima del 8% con piani di riposo orizzontali profondi almeno m 1,20, ogni 10 metri di sviluppo della rampa.

Nessuna sporgenza o rientranza, oltre quelle ammesse dalle tolleranze, deve esistere nelle pareti per una altezza di 2 m dal piano di calpestio.

È ammesso l'uso di scale mobili e ascensori, ma non vanno computate nel calcolo delle vie d'uscita.

b) Zona di attività sportiva

Il sistema di vie d'uscita e le uscite della zona di attività sportiva devono avere caratteristiche analoghe a quelle della zona riservata agli spettatori.

7. ZONA RISERVATA AI SERVIZI PER GLI SPETTATORI

a) Servizi igienici della zona spettatori

Per i requisiti relativi ai servizi igienici destinati agli spettatori si rimanda anche al regolamento infrastrutturale dell'UEFA citato nel punto 6), lett. a), «*Larghezza delle vie di uscita*», garantendo adeguati livelli di accessibilità, distribuzione uniforme in tutti i settori dello stadio e una dotazione proporzionata alle esigenze di genere.

Gli stadi devono essere in grado di accogliere fino all'80% di persone di genere maschile, rispettando i seguenti rapporti minimi:

- 1 toilette con seduta e 1 lavandino ogni 250 persone di genere maschile;
- 1 orinatoio ogni 125 persone di genere maschile.

Allo stesso tempo, per tenere conto delle variazioni nella composizione del pubblico tra gli eventi, gli stadi devono essere in grado di riservare almeno il 25% dei servizi igienici all'utenza femminile, rispettando i seguenti parametri minimi:

- 1 WC con seduta e 1 lavabo ogni 120 spettatori di genere femminile nei settori riservati alla squadra di casa;
- 1 WC con seduta e 1 lavabo ogni 80 spettatori di genere femminile nel settore riservato alla squadra ospite, se il settore è previsto dal regolamento della competizione.



I bagni e gli orinatoi devono essere dotati di servizi di scarico dell'acqua. Devono inoltre essere disponibili lavandini, carta igienica e sapone.

I servizi igienici devono essere ubicati ad una distanza massima di 50 metri dalle uscite dallo spazio riservato agli spettatori, e il dislivello tra il piano di calpestio di detto spazio ed il piano di calpestio dei servizi igienici non deve essere superiore a 6 metri; l'accesso ai servizi igienici non deve intralciare i percorsi di esodo del pubblico.

Nei servizi igienici deve essere garantita una superficie di aerazione naturale non inferiore ad un ottavo della superficie lorda dei medesimi, in caso contrario deve essere previsto un sistema di ventilazione artificiale tale da assicurare un ricambio non inferiore a 5 volumi ambiente per ora.

I servizi igienici devono essere segnalati sia nella zona spettatori che nell'area di servizio annessa dell'impianto.

L'accesso ai servizi igienici non deve intralciare i percorsi di esodo degli spettatori.

Devono infine essere disponibili punti di distribuzione di acqua potabile gratuita.

Gli spettatori con disabilità devono, inoltre, avere a disposizione servizi igienici idonei, accessibili, non più lontani di 40 metri dalle postazioni riservate agli spettatori disabili su sedia a rotelle, in ragione di 1:15, ed 1 in più ogni 10 spettatori disabili aggiuntivi, e punti di ristoro facilmente raggiungibili e praticabili.

Per le caratteristiche ed i requisiti dei servizi destinati agli spettatori con disabilità, oltre alle disposizioni di cui ai precedenti decreti ministeriali ed alla normativa vigente, si rimanda al regolamento infrastrutturale e alle linee guida sull'accessibilità dell'UEFA già indicati nel precedente punto 6, lett. a), «*Larghezza delle vie di uscita*».

b) Posti di pronto soccorso

Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso ogni 10.000 spettatori; nel caso in cui lo stadio sia suddiviso in settori di capienza inferiore a 10.000 spettatori, per ogni settore deve essere garantito l'accesso al posto di pronto soccorso. Negli impianti con capienza inferiore a 10.000 spettatori, il posto di pronto soccorso, che comunque deve essere previsto, può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario.

Ogni posto di pronto soccorso deve essere dotato di un telefono, di un lavabo, di acqua potabile, di un lettino con sgabelli, di una scrivania con sedia e di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

I posti di pronto soccorso devono essere ubicati in agevole comunicazione con la zona spettatori e devono essere serviti dalla viabilità esterna allo stadio.

Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori è necessario, in occasione delle manifestazioni, prevedere almeno un presidio medico e l'ambulanza in



corrispondenza di un pronto soccorso.

Il pronto soccorso deve essere segnalato nella zona spettatori, lungo il sistema di vie d'uscita e nell'area di servizio annessa dell'impianto.

Le disposizioni di cui al presente punto possono essere integrate con ulteriori prescrizioni nell'ambito di un piano generale dei servizi medici e sanitari, prescritti dalle autorità preposte in base alle caratteristiche dell'impianto ed in relazione alle singole manifestazioni alle quali l'impianto stesso è destinato.

8. ZONA DI ATTIVITÀ SPORTIVA

a) Zona di attività sportiva

La zona di attività sportiva comprende lo spazio di attività sportiva e i servizi di supporto. Lo spazio di attività sportiva deve essere collegato agli spogliatoi e all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori.

Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva; tale delimitazione deve essere conforme ai regolamenti delle specifiche competizioni e a quanto previsto dal punto 5, lett. e), «*Varchi verso il terreno di gioco*». La capienza dello spazio di attività sportiva è pari al numero di praticanti e di addetti previsti in funzione delle attività sportive.

Per quanto riguarda le dimensioni e le caratteristiche del terreno di gioco si rinvia ai regolamenti delle specifiche competizioni.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono avere accessi separati dagli spettatori durante le manifestazioni e i relativi percorsi di collegamento con la zona esterna e con lo spazio di attività sportiva devono essere delimitati e separati dal pubblico.

Gli spogliatoi per atleti e arbitri e i relativi servizi devono essere conformi per numero e dimensioni ai regolamenti delle specifiche competizioni o alle prescrizioni del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali relative alle discipline previste nella zona di attività sportiva.

9. DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI

a) Control room e video sorveglianza

Negli stadi con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da uno o più locali appositamente predisposti e presidiati, denominati «Control



Room» e ospitanti il Centro per la gestione della sicurezza di cui al punto 10, lettera c), l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa allo stadio e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini.

Detti locali devono essere in grado di ospitare in adeguate condizioni di comfort, spazio e sicurezza ambientale i componenti e membri del Gruppo Operativo Sicurezza-G.O.S., nonché di ogni altro rappresentante e struttura accessoria necessarie per la conduzione dell'evento e la gestione delle emergenze, secondo le disponibilità progettuali ed esistenti della struttura. I locali sono posizionati in una zona dell'impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attività sportiva e della zona spettatori, ovvero di consentire di coprire la maggior parte delle aree indicate e coprendo la restante parte con le telecamere del sistema televisivo a circuito chiuso.

I dispositivi per l'osservazione, se posizionati nella zona di attività sportiva a controllo degli spettatori, devono essere installati in modo tale da evitare pali di sostegno delle telecamere ovvero, laddove ciò non fosse possibile, in maniera che non siano di ostacolo alle telecamere televisive ai fini tecnico-sportivi ed allo svolgimento in sicurezza dell'attività sportiva.

Il Prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui al comma precedente in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la necessità sentito il parere della Commissione provinciale di vigilanza.

Fermo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il sistema deve poter consentire, tramite l'utilizzo dei sistemi di tecnologia più moderni:

- la visione contemporanea del generale e del particolare nell'ambito dello stesso settore, garantendo la presenza di almeno due telecamere dedicate ad ogni settore;
- la riconoscibilità dei volti, dei colori e degli oggetti, anche in caso di gare notturne;
- la copertura delle vie di accesso e di deflusso interne ed esterne immediatamente adiacenti allo stadio, più tutti gli spazi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), di concerto con i Ministri per i Beni e le Attività Culturali e dell'Innovazione e Tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in attuazione dell'articolo 1-quater, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.

Inoltre, deve essere garantita la presenza di almeno una telecamera in ogni tornello, in grado di riprendere il volto degli spettatori al momento dell'ingresso, auspicabilmente con meccanismo di sincronizzazione tra lettura del biglietto e foto.

Per quanto non disposto dal presente punto, l'impianto di videosorveglianza deve rispettare le disposizioni del sopra citato decreto del Ministro dell'Interno del 6 giugno 2005, recante le modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi.



b) Impianti di diffusione sonora

Gli stadi di cui al presente punto devono altresì essere dotati di un idoneo impianto a diffusione sonora per le informazioni relative alla gara, come le formazioni, le sostituzioni e altre circostanze pertinenti, per eventuali programmi di intrattenimento, anche di tipo musicale, per gli spettatori nelle fasi precedenti e susseguenti alla gara, per gli annunci di pubblica utilità e di emergenza.

Tale impianto deve essere in grado di funzionare anche in caso di interruzione della rete elettrica principale.

I messaggi sonori diffusi devono essere chiaramente udibili, anche in presenza di pubblico, all'interno e all'esterno dello stadio, almeno fino alla delimitazione dell'area di massima sicurezza.

10. GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

a) Gestione della sicurezza antincendio

I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono stabiliti del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 2 settembre 2021, recante "*Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*".

Il titolare dell'impianto sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.

I soggetti indicati nel capoverso precedente, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un «piano», finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Il «piano», oltre a tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione provinciale di vigilanza, deve:

- a) disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;
- b) prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;

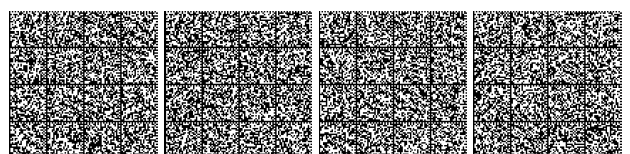


- c) contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
- d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui al punto 9 («*Dispositivi di controllo degli spettatori*»);
- e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
- g) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
- h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
- i) contenere l'indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco e al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- j) prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione e i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla normativa vigente e consentire, in particolare, l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.

All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro e una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:

- a. delle scale e delle vie di esodo;
- b. dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- c. dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- d. del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- e. del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
- f. degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;
- g. degli spazi calmi. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata. In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una



planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un «piano di emergenza», che deve indicare, tra l'altro:

1. l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
2. le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza e i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del fuoco, della polizia locale e degli enti di soccorso sanitario;
3. le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
4. le procedure per l'esodo del pubblico.

Il «piano di emergenza» deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee e occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

Per il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito «centro di gestione delle emergenze».

Il «centro di gestione delle emergenze» deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno a cielo libero.

Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell'impianto e all'esterno, nonché di impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da consentire la possibilità di diffondere comunicati per il pubblico.

Lo stesso centro di gestione deve essere inoltre dotato di apparati ricetrasmittenti in numero congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco, della polizia locale e degli enti di soccorso sanitario.

All'interno dei locali destinati al centro di gestione e controllo devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli impianti di videosorveglianza e di sicurezza antincendio, nonché quant'altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.

All'interno del «centro di gestione delle emergenze» devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura, riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il «piano di emergenza», l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza e ogni altra indicazione necessaria. Il «centro di gestione delle emergenze» deve essere



presidiato durante l'esercizio delle manifestazioni sportive da personale all'uopo incaricato, e possono accedervi il personale responsabile della gestione dell'emergenza e gli appartenenti alle Forze dell'ordine e ai Vigili del fuoco.

b) Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali

I complessi sportivi multifunzionali hanno l'obbligo di istituire l'unità gestionale, cui compete il coordinamento di tutti gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per tali complessi deve essere individuato il titolare, responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell'intero complesso, ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui al presente allegato e di ogni altra disposizione vigente in materia.

Il titolare esercita anche attività di coordinamento dei responsabili di altre specifiche attività all'interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze gestionali e organizzative specifiche delle singole attività.

Specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai titolari di attività diverse. In tal caso, dovranno essere formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega e di accettazione, da prodursi ai competenti organi di vigilanza.

Il titolare, ai fini dell'attuazione degli adempimenti gestionali previsti dal presente punto, può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto preventivamente designato, che deve essere sempre presente durante l'esercizio del complesso, ivi comprese le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile interno della sicurezza.

Il «piano di emergenza» generale di cui al punto 10, lettera a), «*Gestione della sicurezza antincendio*», deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure.

In caso di esercizio parziale del complesso, devono essere predisposte pianificazioni di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con queste.

c) Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti

Negli impianti sportivi oggetto del presente decreto è istituito il Gruppo Operativo Sicurezza-G.O.S., coordinato da un funzionario di polizia designato dal Questore e composto:

- da un rappresentante dei Vigili del fuoco;
- dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva, delegato per la gestione dell'evento ai sensi del decreto del Ministro



dell'interno 13 agosto 2019 in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi;

- da un rappresentante del Servizio sanitario;
- da un rappresentante della polizia locale;
- dal responsabile del pronto intervento strutturale e impiantistico all'interno dello stadio;
- da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);
- da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza è ritenuta necessaria.

Il G.O.S., che si riunisce periodicamente per gli aspetti di carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri, ha cura di:

- 1) verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;
- 2) vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice;
- 3) adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal Questore della provincia.

Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell'evento e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun stadio a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti:

- a. un locale con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, che dovrà ospitare il «Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche», coordinato dall'ufficiale di pubblica sicurezza designato con ordinanza di servizio del Questore, d'intesa con il rappresentante dei Vigili del fuoco per l'emergenza antincendio e composto dai rappresentanti di tutte le componenti del G.O.S.;
- b. ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un posto di polizia con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate;
- c. spazi idonei per l'informazione agli spettatori, come la cartellonistica, gli schermi e gli altri mezzi informativi, al fine di garantire la conoscenza del "regolamento d'uso" dell'impianto che dovrà riguardare le modalità di utilizzo dello stadio, con particolare riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al pubblico, nonché gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati dagli spettatori, con l'avvertenza che la loro inosservanza comporterà:



1. l'immediata risoluzione del contratto di prestazione e la conseguente espulsione del contravventore;
2. l'applicazione delle previste sanzioni da parte dell'organo competente ad irrogarle, se si tratta di violazione delle prescrizioni imposte dalla legge o dai regolamenti vigenti. Tali avvertenze dovranno essere riportate sia sulla cartellonistica esposta all'interno dell'impianto, sia sul titolo di accesso alla manifestazione.

d) Gestione dell'impianto sportivo

Al fine di garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti, le società utilizzatrici degli impianti avranno cura di:

- 1) predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro reclutamento;
- 2) predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto;
- 3) il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non potrà essere inferiore, comunque, ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti.

Le attività di tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell'ordine che dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che può avere riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

e) Verifica periodica dell'idoneità statica

Su specifica richiesta della Commissione provinciale di vigilanza e in ogni caso ogni 10 anni a decorrere dalla data di rilascio del certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura e al Comune competenti un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato. La previsione di cui al primo periodo si osserva anche per gli impianti sportivi già esistenti all'entrata in vigore del presente decreto.



11. STRUTTURE, FINITURE E ARREDI

Ai fini del dimensionamento strutturale degli impianti sportivi si fa rinvio alle norme tecniche per le costruzioni.

Per i requisiti di resistenza al fuoco delle strutture e degli elementi di compartimentazione si fa rinvio alle disposizioni previste al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007 e al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007. I prodotti da costruzione, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 14 ottobre 2022, devono essere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni indicate di seguito.

I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 14 ottobre 2022. Per i materiali e i prodotti da costruzione rientranti nei casi specificatamente previsti dall'articolo 10 del predetto D.M. 26 giugno 1984 e s.m.i., si osservano comunque le procedure di classificazione e certificazione previste nel suddetto articolo.

Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto, le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati devono essere le seguenti:

- a) negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle scale), classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto:
- impiego a pavimento: (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1);
 - impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1);
 - impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0).

Per la restante parte, deve essere impiegato materiale di classe (A1) per impiego a parete e a soffitto, di classe (A1FL) per impiego a pavimento e di classe (A1L) per l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare;

- b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano almeno di classe (CFL-s2), (DFL-s1); i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe 1; gli altri materiali di rivestimento siano di classe di seguito riportata in tabella in funzione dell'impiego:



Tipologia di impiego	Classe europea
parete	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)
a soffitto	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0)

- c) ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco per impiego a soffitto come di seguito riportato:

Tipologia di impiego	Classe europea
a soffitto	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0)

In ogni caso, le poltrone e gli altri mobili imbottiti debbono essere di classe di reazione al fuoco 1 IM, mentre i sedili non imbottiti e non rivestiti, costituiti da materiali rigidi combustibili, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

Le pavimentazioni delle zone dove si praticano le attività sportive, all'interno degli impianti, sono da considerare attrezzature sportive e quindi non necessitano di classificazione ai fini della reazione al fuoco; non è consentita la posa in opera di cavi elettrici o canalizzazioni che possono provocare l'insorgere o il propagarsi di incendi all'interno di eventuali intercapedini realizzate al di sotto di tali pavimentazioni.

Negli impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettanti siano estese alle zone di attività sportiva, la classificazione della pavimentazione ai fini della reazione al fuoco è comunque necessaria.



Le citate pavimentazioni, se in materiale combustibile, vanno ovviamente computate nel carico d'incendio ai fini della valutazione dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali degli impianti sportivi.

Qualora vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali, rispetto a quanto previsto dalle presenti condizioni e prescrizioni, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti automatici di rivelazione incendio e/o impianto automatico di spegnimento a pioggia, potrà consentirsi l'impiego di materiali di classe di reazione al fuoco secondo le indicazioni seguenti:

a. negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali, in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle scale), classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto:

- a pavimento: (CFL-s2), (DFL-s1);
- a parete: (A2-s1,d2), (A2-s2,d2), (A2-s3,d2), (B-s3,d0), (B-s3,d1), (B-s1,d2), (B-s2,d2), (B-s3,d2), (C-s1,d0), (C-s2,d0), (C-s1,d1), (C-s2,d1);
- a soffitto: (B-s1,d1), (B-s2,d1), (B-s3,d1), (C-s1,d0), (C-s2,d0), (C-s3,d0);

Per la restante parte, deve essere impiegato materiale classificato in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto:

- a pavimento: (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2), (CFL-s1);
- a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1);
- a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0).

b. in tutti gli altri ambienti è consentito che:

- i materiali di rivestimento dei pavimenti siano almeno di classe (DFL-s2);
- altri materiali di rivestimento siano di classe di seguito riportata in tabella in funzione dell'impiego:

Tipologia di impiego	Classe europea
Parete	(A2-s1,d2), (A2-s2,d2), (A2-s3,d2), (B-s3,d0), (B-s3,d1), (B-s1,d2), (B-s2,d2), (B-s3,d2), (C-



	s1,d0), (C-s2,d0), (C-s1,d1), (C-s2,d1)
a soffitto	(B-s1,d1), (B-s2,d1), (B-s3,d1), (C-s1,d0), (C-s2,d0), (C-s3,d0)

I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili di classe 1 di reazione al fuoco. È consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni.

12. DEPOSITI

I locali di superficie non superiore a 25 m², destinati a deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati a qualsiasi piano dell'impianto; le strutture portanti e/o separanti devono possedere caratteristiche almeno R-EI 60 e le porte devono possedere caratteristiche almeno EI-60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 600 MJ/m². La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, purché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista. In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A e carica nominale minima 6Kg/6l.

I locali di superficie superiore a 25 m², destinati al deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati all'interno dell'edificio ai piani fuori terra o al primo e secondo interrato. La superficie massima lorda di ogni singolo locale non deve essere superiore a 1000 m² per i piani fuori terra e a 500 m² per i piani 1 e 2 interrato. Le strutture portanti e/o separanti devono possedere caratteristiche almeno R-EI 90 e le porte di accesso, dotate di dispositivo di auto chiusura, devono possedere caratteristiche almeno EI-90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico di incendio deve essere limitato a 900 MJ/m²; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.

L'aerazione deve essere pari a 1/40 della superficie in pianta del locale. Ad uso di ogni locale deve essere previsto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A e carica nominale minima 6Kg/6l., ogni 150 m² di superficie.



Per i depositi con superficie superiore a 500 m², se ubicati a piani fuori terra, e 25 m², se ubicati ai piani interrati, le comunicazioni con gli ambienti limitrofi devono avvenire tramite disimpegno ad uso esclusivo realizzato con strutture resistenti al fuoco e munito di porte aventi caratteristiche almeno EI 60.

Qualora detto disimpegno sia a servizio di più locali deposito, lo stesso deve essere aerato direttamente verso l'esterno.

I depositi di sostanze infiammabili devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici, dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie.

13. IMPIANTI TECNICI

a) Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere progettati, realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola d'arte, in conformità alla regolamentazione vigente.

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Il sistema utenza deve disporre dei seguenti impianti di sicurezza:

- illuminazione;
- allarme;
- rilevazione;
- impianti di estinzione incendi.
- EVAC («impianto di evacuazione di emergenza»).

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (< 0,5 sec) per gli impianti di segnalazione, allarme e illuminazione, e ad interruzione media (< 15 sec) per gli impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.



L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso, l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- segnalazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 60 minuti;
- impianti idrici antincendio: 60 minuti.

Gli impianti al chiuso, quelli all'aperto per i quali è previsto l'uso notturno e gli ambienti interni degli impianti sportivi all'aperto, devono essere dotati di un impianto di illuminazione di sicurezza.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un illuminamento orizzontale al suolo sufficiente a consentire l'esodo degli occupanti, in conformità alle indicazioni della regola dell'arte (UNI EN 1838) e comunque ≥ 1 lx lungo la linea centrale della via d'esodo; sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio per consentire di porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.

b) Impianti di riscaldamento e condizionamento

Per gli impianti di produzione del calore e di condizionamento si rimanda alle specifiche norme del Ministero dell'interno.

È vietato utilizzare elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per il riscaldamento degli ambienti.

c) Impianti di rivelazione incendi

Negli impianti al chiuso, con numero di spettatori superiore a 1.000 e negli ambienti interni degli impianti all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000, deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio di incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve sempre determinare una segnalazione ottica e acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, che deve essere ubicata in ambiente presidiato.



d) Impianto di allarme

Gli impianti devono essere muniti di un impianto di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'impianto sportivo o delle parti di esso coinvolte dall'incendio; il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato; può essere inoltre previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi di incendio.

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 60 minuti.

e) Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

➤ Estintori

Tutti gli impianti sportivi devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili. Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, ed è comunque necessario che alcuni si trovino:

- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza.

Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree e impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.

➤ Impianto idrico antincendio

Per la progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti, si rimanda alle pertinenti indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012. Per esigenze di sicurezza, fermo restando il rispetto delle indicazioni della regola dell'arte, il posizionamento di estintori e idranti deve essere tale da non rientrare nella diretta disponibilità del pubblico.

14. MANIFESTAZIONI OCCASIONALI

È ammessa l'utilizzazione degli impianti sportivi anche per lo svolgimento di manifestazioni a carattere non sportivo, a condizione che vengano rispettate le



destinazioni e le condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto, secondo quanto previsto ai precedenti punti.

Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle condizioni e alle prescrizioni di cui ai precedenti punti per gli impianti all'aperto. mentre per gli impianti al chiuso, la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo.

Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona di attività sportiva deve essere sottoposto dal titolare dell'attività al parere preventivo degli organi di vigilanza.

15. DEROGHE

Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuna delle condizioni e prescrizioni stabilite dai precedenti punti, ad esclusione di quelle previste dai punti 2, eccetto il terzo capoverso, 5, lettera h), 6, eccetto l'ultimo capoverso del paragrafo «*Larghezza delle vie di uscita*», 10, lettere a) e b), 11, 12 e 13 del presente allegato afferenti alla sicurezza antincendio cui si applicano le procedure di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 151 del 2011, la Prefettura competente per territorio, sentita la Commissione provinciale di vigilanza, a cui deve essere chiamato a far parte un delegato tecnico del C.O.N.I., ha facoltà di concedere specifiche deroghe nei casi in cui, attraverso l'adozione di misure alternative, venga assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente a quello risultante dall'applicazione integrale delle presenti disposizioni.

16. IMPIEGO DEI PRODOTTI PER USO ANTINCENDIO

I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente allegato, sono:

- a) identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili;
- b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
- c) accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori, mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.



L'impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dalla presente norma e se risultano:

- a. conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
- b. conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
- c. ove non contemplati dalle precedenti lettere a e b, legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nella norma allegata.

L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al secondo capoverso, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e, a decorrere dal 19 aprile 2020, e dal regolamento (UE) n. 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

26A00504

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ankise cooperativa sociale a r.l.», in Rho e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 6 luglio 2025, n. 504/2025, del Tribunale di Milano, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ankise cooperativa sociale a r.l.»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

